

CRISI D'IMPRESA

La riassunzione del giudizio interrotto dal fallimento

di Luigi Ferrajoli



Argomento di particolare interesse riveste, in ambito fallimentare, l'individuazione del ***dies a quo*** da cui far decorrere, in capo alla parte non colpita dall'evento interruttivo, il termine per la **riassunzione** ex [articolo 43, comma 3, L.F.](#)

La questione, non avendo nel corso del tempo conseguito un principio unanimemente condiviso, è stata sottoposta anche alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12154/2021, attraverso una ricognizione sistematica dell'istituto giuridico citato, hanno individuato il ***dies a quo di decorrenza del termine***.

Nello specifico, le Sezioni Unite hanno rilevato *in primis* che il [comma 3 dell'articolo 43 L.F.](#), introdotto dal D.Lgs. 5/2006, aveva disposto che l'apertura del **fallimento determina l'interruzione di diritto del processo** evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex [articolo 300 c.p.c.](#); successivamente, il comma 4 del medesimo articolo, introdotto con il D.L. 83/2015, poi convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2015, ha disposto che le controversie in cui sia parte un **fallimento devono essere trattate con priorità**.

Si tratta dunque di una **duplice e progressiva operazione legislativa**, volta da un lato ad attenuare, già con l'automaticità dell'interruzione dei processi pendenti, i costi latenti del contenzioso non endoconcorsuale e così, indirettamente, la durata dei fallimenti, oltre che, dall'altro lato, ad istituire regole di trattazione selettiva per tutti i processi in cui assuma la qualità di parte l'organo concorsuale.

Sulla base di tali presupposti, le Sezioni Unite hanno precisato che **la presa di conoscenza "in forma legale"** dell'evento interruttivo costituisce il fatto cui ancorare il ***dies a quo*** del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo, evidenziando però che dall'analisi della giurisprudenza di legittimità non era dato rinvenire un'univoca definizione delle relative forme di produzione in capo alle varie parti del processo interrotto della citata conoscenza legale.

I Giudici, infatti, nel corso del tempo hanno cercato di porre l'attenzione sull'accento assunto progressivamente dalla connotazione legale della conoscenza, rilevando che, oltre all'effettività della conoscenza dell'evento interruttivo, **dovevano essere valorizzate non tanto le forme** di produzione *ex ante* idonee a documentare la conoscenza dell'evento in modo preciso, ma principalmente il loro contenuto, indagando sul contesto processuale in cui l'evento interruttivo aveva operato.

A tale proposito, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, già con la sentenza n. 23675/2014, aveva dedotto *“la **dichiarazione giudiziale** quale elemento indefettibile e generale costitutivo del **dies a quo** per la decorrenza del termine di **riassunzione o prosecuzione**”*, sulla base sia di una maggiore compatibilità di tale strumento con l'[articolo 43, comma 3, L.F.](#), così considerando la specialità della norma rispetto agli [articoli 299, 300, comma 3, e 301, comma 1, c.p.c.](#), sia in quanto esso appare il più idoneo a realizzare, con le specificazioni organizzative qui descritte, quei *“valori-obiettivo di affidabilità, **prevedibilità e uniformità**”* dell'interpretazione delle norme processuali costituenti imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo.

Sul punto, la giurisprudenza più recente ha ulteriormente precisato che *“non v'è nessun onere di riassunzione prima della formale dichiarazione di interruzione”* (Corte di Cassazione, n. 10696/2019).

Considerato che la dichiarazione di interruzione della lite operata dal Giudice è idonea ad esprimere un dato di **idoneità rappresentativa** assoluta rispetto ad ogni mezzo partecipativo dell'evento interruttivo del processo, esiste un perfetto connubio tra le qualità istituzionali della fonte privilegiata e la certezza dell'inerenza del fallimento esattamente al processo su cui incide.

La Suprema Corte, con la **sentenza n. 34898/2022**, ha ripreso il principio giurisprudenziale costante secondo cui *“in caso di **apertura del fallimento**, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L. Fall., articolo 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'articolo 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L.Fall., articoli 52 e 93 per le domande di credito, decorre da **quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte**; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'articolo 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”*.